IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste
Gouvernement régional

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 ottobre 2026

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di ottobre dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luigi BERTSCHY è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura Segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1243** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE E DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE LEGITTIMATA ALLA TRATTATIVA E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 17 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI PER IL TRIENNIO 2022-2024, RESO ESECUTIVO IN DATA 5 FEBBRAIO 2026.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

1) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2022-2024, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 febbraio 2026 (rep. n. 14/CSR), e, in particolare:

 - l'articolo 3 (Livelli di contrattazione), comma 4: "*Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall'articolo 41. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali, in attuazione degli atti di programmazione regionale"*;

 - l'articolo 14 (Rappresentatività) e, in particolare i seguenti commi:

 - comma 3 "*Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali";*

 - comma 5 "*I rappresentanti sindacali di cui all'articolo 13, comma 4, devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione numerica delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione. L'Accordo Collettivo Nazionale e gli accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti. Le delegazioni trattanti, parte pubblica e parte sindacale, effettuano il monitoraggio degli accordi decentrati";*

 - comma 6 *"La rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla SISAC, che certifica la consistenza associativa e la comunica entro il 31 ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, di ogni anno alle organizzazioni sindacali. […]";*

 - comma 7 *"In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell'anno precedente";*

 - l'articolo 17 (Comitato regionale) e, in particolare i seguenti commi:

 - comma 1: "*In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da:*

 - *quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;*

 - *cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di*

ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all'unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l'eventuale componente ancora da assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all'organizzazione sindacale presente. Le modalità di calcolo sono esplicitate sul sito www.sisac.info;

- *oltre ai titolari, sono individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari;"*

▪ comma 2: "*L'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato*";

▪ comma 3: *"La composizione, l'attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali";*

▪ comma 4 "*L'attività del Comitato è principalmente orientata a:*

a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all'art. 3, comma 7;

b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l'uniforme applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale;

c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;

d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;

e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse";

▪ comma 5 "*La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare periodicamente, almeno due volte l'anno, anche su richiesta di una delle parti, lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. Il Comitato regionale rimane confermato sino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del presente ACN";*

- la dichiarazione a verbale n. 2 "*Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel rispetto del principio di democraticità interno quali rappresentanti di un'unica organizzazione sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento"*;

2) il parere SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) "15, comma 1, lettera a (420/2017)", con il quale, in riferimento alle disposizioni sulla composizione del Comitato regionale ai sensi dell'ACN "*si chiarisce che tale clausola contrattuale prevede che il Comitato Regionale sia composto per parte pubblica da "quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione". Spetta alla Regione, dunque, individuare coloro che sono chiamati a rappresentare le Aziende in seno al Comitato. Tale clausola contrattuale*

non ha carattere perentorio in merito alla provenienza di tali rappresentanti, e costituisce una mera indicazione nella scelta dei componenti del Comitato da parte della Regione; pertanto, tali componenti potrebbero essere individuati dalla Regione tra personale dell'Azienda medesima, come pure potrebbero essere individuati anche tra personale che non necessariamente sia componente dell'Azienda, quale, ad esempio, un dirigente regionale come nell'ipotesi prospettata dall'Amministrazione scrivente";

3) il parere SISAC, prot. n. 308 del 9 maggio 2017, che esplicita le modalità di calcolo per determinare il numero dei componenti rappresentanti delle OO.SS. in seno al menzionato Comitato regionale;

4) la nota pubblicata in data 12/04/2024 sul sito della SISAC, recante "*Modalità di calcolo dei componenti dei comitati regionali e zonali ai sensi dell'art. 17, comma 1, e 18, comma 2, ACN 4 aprile 2024 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)";*

5) il parere SISAC "17, comma 1, lettera b (567/2024)", il quale fornisce alcuni chiarimenti sul calcolo dei componenti del Comitato regionale;

6) i pareri SISAC 507/2017 e 227/2025, i quali forniscono chiarimenti interpretativi in riferimento alla definizione di terminale associativo;

7) la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 in data 14 settembre 2018, recante "Approvazione, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 02/08/2018, disciplinante il funzionamento della "Delegazione trattante", del "Comitato paritetico" e del "Comitato paritetico zonale". Istituzione del Comitato paritetico regionale";

8) la deliberazione della Giunta regionale n. 403 in data 15 aprile 2024, recante "Approvazione della composizione del Comitato paritetico regionale e della ridefinizione della Delegazione trattante, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)".

Rende noto che, come rappresentato dalla competente Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, con l'entrata in vigore del nuovo ACN occorre procedere a:

- istituire il nuovo Comitato regionale ai sensi dell'articolo 17 dell'ACN, precisando che:
 - l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, o suo delegato, presiede il Comitato;
 - i componenti di parte pubblica, titolari e sostituti, sono individuati in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale;
 - i rappresentanti delle OO.SS. sono specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali operanti nella Regione, non includendo, quindi, lo stato di quiescenza;
 - il numero dei componenti di parte sindacale è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale, con riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell'anno precedente mediante apposita procedura della Sisac;
 - il Comitato regionale, istituito dalla data di approvazione del presente atto, avrà durata fino all'istituzione del nuovo Comitato a seguito di rinnovo dell'Accordo Collettivo

Nazionale degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;

- definire la composizione della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali, ai sensi dell'articolo 14 dell'ACN.

Sottolinea che, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 14, comma 3, le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale citato sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento.

Riferisce che le organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN vigente risultano essere SUMAI, Federazione CISL MEDICI, UIL FPL e FESPA.

Rende noto che, la competente Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale ha provveduto a richiedere alle OO.SS. firmatarie dell'ACN di confermare di essere dotate di un terminale associativo, domiciliato nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, riferito al presente ambito contrattuale al fine di verificare il rispetto dei requisiti definiti dalla dichiarazione a verbale n. 2 dell'ACN vigente:

Organizzazione Sindacale	**Richiesta**
SUMAI	Prot. n. 2377/SAN del 25/03/2026
UIL FPL	Prot. n. 2379/SAN del 25/03/2026
Federazione CISL Medici	Prot. n. 2373/SAN del 25/03/2026
FESPA	Prot. n. 2375/SAN del 25/03/2026

Da atto che, secondo quanto rappresentato dalla competente Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale:

- le organizzazioni sindacali SUMAI (prot. n. 17446/ASS del 10/04/2026) e FESPA (prot. n. 17443/ASS del 10/04/2026) hanno fornito riscontro positivo circa la dotazione del terminale associativo;
- la documentazione fornita dalle organizzazioni sindacali UIL FPL e Federazione CISL medici, conservata agli atti del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali, non consente di accertare la sussistenza di un terminale associativo nel rispetto dei requisiti previsti dalla dichiarazione a verbale n. 2 dell'ACN. Ne consegue l'impossibilità di considerare dette OO.SS. quali soggetti titolati a far parte del Comitato regionale e della delegazione trattante di cui trattasi. Le Organizzazioni Sindacali potranno eventualmente richiedere l'aggiornamento di quanto stabilito dalla presente deliberazione a seguito di comunicazione di dotazione del proprio terminale associativo domiciliato nella Regione autonoma Valle d'Aosta in conformità con i requisiti previsti dall'ACN.

Rappresenta che, secondo quanto riferito dalla competente Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, l'applicazione delle modalità di calcolo per l'attribuzione dei membri di parte sindacale in seno al Comitato regionale fornite dalla SISAC, da luogo alla seguente ripartizione dei 5 rappresentanti sindacali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) dell'ACN:

- n. 4 SUMAI;
- n. 1 FESPA.

Precisa che con note prot. n. 22871/ASS del 20/05/2026, n. 25844/ASS del 12/06/2026 e n. n. 25929/ASS del 12/06/2026 è stata richiesta all'Azienda USL e alle OO.SS. SUMAI e FESPA la comunicazione dei nominativi dei rispettivi componenti titolari e dei relativi sostituti in seno al Comitato regionale e alla Delegazione trattante.

Propone pertanto, a seguito di istruttoria favorevole da parte dei competenti uffici, alla Giunta regionale di:

❖ istituire il *Comitato regionale*, ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – triennio 2022-2024, reso esecutivo in data in data 5 febbraio 2026 (rep. atti n. 14/CSR), così composto:

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA

- Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato;
- Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- Direttrice del Dipartimento Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- Direttore del Distretto 1 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

- 4 rappresentanti titolari, e i relativi sostituti, del SUMAI;
- 1 rappresentante titolare, e il relativo sostituto, del FESPA;

❖ approvare la seguente composizione della *Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali*, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – triennio 2022-2024, reso esecutivo in data in data 5 febbraio 2026 (rep. atti n. 14/CSR), e della legislazione vigente in materia di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione amministrativa:

PARTE PUBBLICA

- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e sostituto il Coordinatore del Dipartimento sanità e salute;
- Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- Direttrice del Dipartimento Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

- un rappresentante titolare, e il relativo sostituto, del SUMAI;
- un rappresentante titolare, e il relativo sostituto, del FESPA.

Propone, altresì, di rinviare a successivo provvedimento del competente Dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Sistema Sanitario Regionale l'individuazione dei rappresentanti sindacali formalmente accreditati quali componenti del Comitato e della Delegazione in parola, nonché le eventuali modifiche a seguito di cessazioni, dimissioni o necessarie sostituzioni di componenti.

Informa, infine, che i contenuti della presente deliberazione sono stati oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali SUMAI (prot. n. 25844/ASS del 12/06/2026) e FESPA (prot. n. 25929/ASS del 12/06/2026).

Rappresenta che i competenti uffici della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale hanno verificato che gli oneri che derivano dalla partecipazione dei medici alle riunioni del Comitato regionale e della Delegazione trattante trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo MARZI;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;
- considerato che il Dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo MARZI;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare l'istituzione del *Comitato regionale*, ai sensi dell'artcolo 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – triennio 2022-2024, reso esecutivo in data in data 5 febbraio 2026 (rep. atti n. 14/CSR), così composto:

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA

- Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato;
- Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- Direttrice del Dipartimento Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- Direttore del Distretto 1 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

- 4 rappresentanti titolari, e i relativi sostituti, del SUMAI;
- 1 rappresentante titolare, e il relativo sostituto, del FESPA;

2) di approvare la seguente composizione della *Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali*, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali – triennio 2022-2024, reso esecutivo in data in data 5 febbraio 2026 (rep. atti n. 14/CSR), e della legislazione vigente in materia di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione amministrativa:

PARTE PUBBLICA

- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e sostituto il Coordinatore del Dipartimento sanità e salute;
- Direttore Sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- Direttrice del Dipartimento Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

- un rappresentante titolare, e il relativo sostituto, del SUMAI;
- un rappresentante titolare, e il relativo sostituto, del FESPA.

3) di precisare che il Comitato regionale, istituito dalla data di approvazione del presente atto, avrà durata fino all'istituzione del nuovo Comitato a seguito di rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali;

4) di rinviare a successivo provvedimento del competente Dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Sistema Sanitario Regionale l'individuazione dei rappresentanti sindacali formalmente accreditati quali componenti del Comitato di cui al punto 1) e della Delegazione di cui al punto 2);

5) di stabilire che l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale di cui al punto 1) e delle attività della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali di cui al punto 2);

6) di dare atto che le organizzazioni sindacali UIL FPL e Federazione CISL medici, firmatarie dell'ACN 5 febbraio 2026, potranno eventualmente richiedere l'aggiornamento di quanto stabilito ai punti 1) e 2) della presente deliberazione, a seguito di comunicazione di dotazione del proprio terminale associativo dedicato domiciliato nella Regione autonoma Valle d'Aosta in conformità con i requisiti previsti dall'ACN;

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;

8) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione troveranno copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

9) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;

10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione *Sanità / personale / accordi integrativi regionali*.